

Allegato sub A)

SETTORE 02  
Servizio Sviluppo economico e SUAP

**PIANO COMUNALE  
DEL  
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

**Dicembre 2015**

Il **Piano comunale del Commercio su aree pubbliche**, ai sensi della L.R. n. 10/2001, della D.G.R. n. 2113/2005, della D.G.R. n. 986/2013, e s.m.i., ha durata triennale ed efficacia, comunque fino all'adozione di un nuovo piano.

Il presente Piano si compone delle seguenti parti:

- 1** – Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione, con l'indicazione del settore di appartenenza di ciascun posteggio e delle eventuali specifiche tipologie merceologiche dei singoli posteggi;
- 2** – Regolamento per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche in ambito comunale, nel mercato bisettimanale, nelle iniziative promozionali temporanee, e nell'ambito di iniziative dello spettacolo viaggiante, quali il Luna Park di San Pietro.

La presente programmazione viene redatta tenendo conto della programmazione della rete distributiva in forma fissa adottata in conformità alla l.r.n.15/2004.

## PARTE 1

### **RICOGNIZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU POSTEGGI**

#### **MERCATO BISETTIMANALE:**

- 1) denominazione: mercato del MERCOLEDI'  
ubicazione: piazza dello Statuto, via Btg. Val Leogra, fino all'incrocio con via Marconi, via Cavour fino all'incrocio con via Gorzone, piazza IV Novembre, piazza A. Rossi, piazza Garibaldi, via Cap. Sella, P.za A.da Schio ;  
(Legenda: NA=non alimentare; A=alimentare; PA=produttore agricolo; PAS=produttore agricolo stagionale)

Posteggi: n. 126

<b>Posteggio</b>	<b>Settore</b>	<b>Superficie (mq)</b>	<b>Lunghezza (m)</b>	<b>Profondità (m)</b>
1	NA	40,00	8,00	5,00
2	NA	60,00	12,00	5,00
3	NA	30,00	6,00	5,00
4	NA	45,00	9,00	5,00
5	NA	27,50	5,00	5,50
6	NA	38,50	7,00	5,50
7	NA	33,00	6,00	5,50
8	NA	35,75	6,50	5,50
9	NA	30,25	5,50	5,50
10	NA	35,00	7,00	5,00
11	NA	30,00	6,00	5,00
12	NA	40,00	8,00	5,00
13	NA	37,50	7,50	5,00
14	NA	35,00	7,00	5,00
15	NA	32,50	6,50	5,00
16	A	27,50	5,50	5,00
17	NA	30,00	6,00	5,00
18	NA	35,00	7,00	5,00
19	A	30,00	6,00	5,00
20	A	31,50	6,30	5,00
21	NA	32,50	6,50	5,00
22	NA	40,00	8,00	5,00
23	NA	35,00	7,00	5,00
24	NA	48,00	9,60	5,00
25	NA	30,00	6,00	5,00
26	NA	32,50	6,50	5,00

27	A	28,00	7,00	4,00
28	NA	37,50	7,50	5,00
29	A	27,50	5,50	5,00
30	NA	42,50	8,50	5,00
31	NA	32,50	6,50	5,00
32	NA	36,00	7,20	5,00
33	A	30,00	6,00	5,00
34	NA	42,15	8,70	4,5 + mq 3,00
35	NA	39,15	8,70	4,50
36	NA	35,75	5,50	6,50
37	NA	33,00	5,50	6,00
38	NA	36,00	6,00	6,00
39	NA	30,00	6,00	5,00
40	NA	35,00	7,00	5,00
41	NA	28,00	5,60	5,00
42	NA	31,50	6,30	5,00
43	NA	27,50	5,50	5,00
44	NA	47,50	9,50	5,00
45	NA	42,00	7,00	6,00
46	PA	36,00	6,00	6,00
47	NA	36,00	6,00	6,00
48	NA	42,00	7,00	6,00
49	NA	34,80	5,80	6,00
50	A	36,00	6,00	6,00
51	NA	48,00	8,00	6,00
52	NA	40,00	8,00	5,00
53	A	30,00	6,00	5,00
54	NA	36,50	7,30	5,00
55	A	30,00	6,00	5,00
56	NA	35,00	7,00	5,00
57	NA	30,00	6,00	5,00
58	A	37,50	7,50	5,00
59	NA	40,00	8,00	5,00
60	A	45,50	7,00	6,50
61	NA	40,00	8,00	5,00
62	NA	51,00	8,50	6,00
63	A	39,00	7,50	5,00
64	NA	40,00	8,00	5,00
65	NA	27,50	5,50	5,00
66	NA	40,00	8,00	5,00

67	NA	35,00	7,00	5,00
68	NA	45,00	9,00	5,00
69	NA	45,00	9,00	5,00
70	NA	40,00	8,00	5,00
71	NA	35,00	7,00	5,00
72	NA	31,50	7,00	4,50
73	NA	32,50	10,50	2,50//3,60
74	NA	34,00	8,50	4,00
75	NA	45,00	9,00	5,00
76	NA	69,30	11,00	6,30
77	NA	50,00	10,00	5,00
78	NA	50,00	10,00	5,00
79	NA	22,50	4,50	5,00
80	NA	30,00	6,00	5,00
81	NA	35,00	7,00	5,00
82	NA	36,00	7,20	5,00
83	NA	45,00	7,50	6,00
84	NA	35,00	7,00	5,00
85	NA	30,00	6,00	5,00
86	NA	20,00	4,00	5,00
87	PA	15,00	3,00	5,00
88	NA	35,00	7,00	5,00
89	A	35,00	7,00	5,00
90	NA	30,00	6,00	5,00
91	NA	35,00	7,00	5,00
92	NA	45,00	9,00	5,00
93	NA	35,00	7,00	5,00
94	NA	55,00	11,00	5,00
95	NA	30,00	10,00	3,00
96	NA	36,00	12,00	3,00
97	PA	22,50	7,50	3,00
98	PAS	9,00	3,00	3,00
99	A	45,00	9,00	5,00
100	NA	45,00	9,00	5,00
101	NA	40,00	8,00	5,00
102	NA	52,50	10,50	5,00
103	NA	30,00	6,00	5,00
104	NA	35,00	7,00	5,00
105	A	42,00	7,00	6,00
106	A	40,00	8,00	5,00

107	A	40,00	8,00	5,00
108	A	37,50	7,50	5,00
109	A	40,00	8,00	5,00
110	A	45,00	9,00	5,00
111	A	42,50	8,50	5,00
112	PA	15,75	4,50	3,50
113	PA	40,00	8,00	5,00
114	PAS	9,00	3,00	3,00
115	PAS	9,00	3,00	3,00
116	PAS	9,00	3,00	3,00
117	PAS	9,00	3,00	3,00
118	PAS	9,00	3,00	3,00
119	PA	35,00	7,00	5,00
120	PA	35,00	7,00	5,00
121	PA	30,00	6,00	5,00
122	PA	35,00	7,00	5,00
123	PAS	9,00	3,00	3,00
124	PA	26,00	6,50	4,00
125	PA	30,00	6,00	5,00
126	PA	35,00	7,00	5,00

2) denominazione: mercato del SABATO

ubicazione: piazza dello Statuto, via Btg. Val Leogra, fino all'incrocio con via Marconi, via Cavour fino all'incrocio con via Gorzone, piazza IV Novembre, piazza A. Rossi, piazza Garibaldi, via Cap. Sella e P.za A.Da Schio.

*(Legenda: NA=non alimentare; A=alimentare; PA=produttore agricolo; PAS=produttore agricolo stagionale)*

Posteggi: n. 126

<b>Posteggio</b>	<b>Settore</b>	<b>Superficie (mq)</b>	<b>Lunghezza (m)</b>	<b>Profondità (m)</b>
1	NA	40,00	8,00	5,00
2	NA	63,25	11,50	5,50
3	A	41,25	7,50	5,50
4	NA	45,00	9,00	5,00
5	NA	27,50	5,50	5,00
6	NA	33,00	6,00	5,50
7	A	30,00	6,00	5,00
8	NA	33,00	6,00	5,50
9	NA	33,00	6,00	5,50
10	NA	35,00	7,00	5,00

11	NA	22,50	4,50	5,00
12	NA	40,00	8,00	5,00
13	NA	37,50	7,50	5,00
14	NA	35,00	7,00	5,00
15	NA	32,50	6,50	5,00
16	A	27,50	5,50	5,00
17	NA	30,00	6,00	5,00
18	NA	35,00	7,00	5,00
19	A	30,00	6,00	5,00
20	A	31,50	6,30	5,00
21	NA	32,50	6,50	5,00
22	NA	40,00	8,00	5,00
23	NA	35,00	7,00	5,00
24	NA	48,00	9,60	5,00
25	NA	30,00	6,00	5,00
26	NA	32,50	6,50	5,00
27	A	30,00	6,00	5,00
28	NA	37,50	7,50	5,00
29	A	27,50	5,50	5,00
30	NA	42,50	8,50	5,00
31	NA	32,50	6,50	5,00
32	NA	36,00	7,20	5,00
33	A	30,00	6,00	5,00
34	NA	43,00	8,00	5,00 + mq 3,00
35	NA	36,00	8,00	4,50
36	NA	40,95	6,30	6,50
37	NA	39,00	6,50	6,00
38	NA	35,00	7,00	5,00
39	NA	25,00	5,00	5,00
40	NA	25,00	5,00	5,00
41	NA	35,00	7,00	5,00
42	NA	32,50	6,50	5,00
43	NA	22,50	4,50	5,00
44	NA	49,50	9,00	5,50
45	NA	42,00	7,00	6,00
46	PA	36,00	6,00	6,00
47	NA	36,00	6,00	6,00
48	NA	42,00	7,00	6,00
49	NA	34,80	5,80	6,00
50	A	36,00	6,00	6,00

51	NA	48,00	8,00	6,00
52	NA	40,00	8,00	5,00
53	A	30,00	6,00	5,00
54	NA	36,50	7,30	5,00
55	NA	30,00	6,00	5,00
56	NA	35,00	7,00	5,00
57	NA	30,00	6,00	5,00
58	A	37,50	7,50	5,00
59	NA	40,00	8,00	5,00
60	A	42,00	7,00	6,00
61	NA	40,00	8,00	5,00
62	NA	42,50	8,50	5,00
63	A	39,00	7,80	5,00
64	NA	40,00	8,00	5,00
65	NA	27,50	5,50	5,00
66	NA	40,00	8,00	5,00
67	NA	55,00	11,00	5,00
68	NA	37,50	7,50	5,00
69	NA	36,00	8,00	4,50
70	NA	36,00	9,00	4,00
71	NA	28,00	7,00	4,00
72	NA	35,00	7,00	5,00
73	NA	32,50	10,50	2,50//3,60
74	NA	32,00	8,00	4,00
75	NA	45,00	9,00	5,00
76	NA	69,30	11,00	6,30
77	NA	50,00	10,00	5,00
78	NA	50,00	10,00	5,00
79	NA	30,00	6,00	5,00
80	NA	22,50	4,50	5,00
81	NA	30,00	6,00	5,00
82	NA	35,00	7,00	5,00
83	NA	48,00	8,00	6,00
84	NA	35,00	7,00	5,00
85	NA	30,00	6,00	5,00
86	NA	20,00	4,00	5,00
87	PA	15,00	3,00	5,00
88	NA	35,00	7,00	5,00
89	A	35,00	7,00	5,00
90	NA	30,00	6,00	5,00



91	NA	35,00	7,00	5,00
92	NA	45,00	9,00	5,00
93	NA	35,00	7,00	5,00
94	NA	35,00	7,00	5,00
95	NA	55,00	11,00	5,00
96	NA	30,00	10,00	3,00
97	NA	36,00	12,00	3,00
98	PA	22,50	7,50	3,00
99	PAS	9,00	3,00	3,00
100	A	45,00	9,00	5,00
101	NA	40,00	8,00	5,00
102	NA	42,50	8,50	5,00
103	NA	50,00	10,00	5,00
104	NA	35,00	7,00	5,00
105	A	42,00	7,00	6,00
106	A	40,00	8,00	5,00
107	A	37,50	7,50	5,00
108	A	37,50	7,50	5,00
109	A	35,00	7,00	5,00
110	A	45,00	9,00	5,00
111	A	42,50	8,50	5,00
112	PA	15,75	4,50	3,50
113	PA	40,00	8,00	5,00
114	PAS	9,00	3,00	3,00
115	PAS	9,00	3,00	3,00
116	PAS	9,00	3,00	3,00
117	PAS	9,00	3,00	3,00
118	PAS	9,00	3,00	3,00
119	PA	35,00	7,00	5,00
120	PA	35,00	7,00	5,00
121	PA	30,00	6,00	5,00
122	PA	35,00	7,00	5,00
123	PA	28,00	7,00	4,00
124	PA	26,00	6,50	4,00
125	PA	30,00	6,00	5,00
126	PA	35,00	7,00	5,00

## **POSTEGGI ISOLATI**

- a) ubicazione: area sita in via XXIX Aprile, vicino all'ITIS  
posteggi: n. 1 – superficie mq. 45 – lunghezza mt.9 profondità mt. 5  
merceologia: alimentare – pesce  
periodo: nei giorni di giovedì e venerdì
- b) ubicazione: Frazione Tretto – S. Ulderico  
periodo: dal 1° maggio al 30 settembre – nella giornata di domenica  
(*Legenda: NA=non alimentare; A=alimentare; PA=produttore agricolo*)

<b>Posteggio</b>	<b>Settore</b>	<b>Superficie (mq)</b>	<b>Lunghezza (m)</b>	<b>Profondità (m)</b>
1	PA	9,00	3,00	3,00
2	NA	30,00	6,00	5,00
3	NA	30,00	6,00	5,00
4	NA	30,00	6,00	5,00

L'orario di svolgimento delle attività nei posteggi isolati sarà disciplinato con apposita ordinanza sindacale.

## **MANIFESTAZIONI A CADENZA MENSILE O AD INTERVALLI PIU' AMPI**

### **SAGRA DI SAN PIETRO**

ubicazione: Piazzale Pubblici Spettacoli  
posteggi: n..4  
merceologia: n. 4 alimentare - specializzazione merceologica: dolciumi  
periodo: durata del Luna Park

### **MOSTRA MERCATO PRODOTTI AGRICOLI**

ubicazione: Piazza Falcone e Borsellino ed area adiacente  
posteggi: n. 40  
merceologia: prodotti dei fondi, articoli e prodotti con metodologie biologiche o naturali  
periodo: tre giorni nel mese di ottobre

## PARTE 2

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE**

#### **Art.1.Oggetto**

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento del commercio su aree pubbliche in ambito comunale, in applicazione a quanto disposto dal D.Lgs. n. 114/1998, dalla L.R. n. 10/2001, dalla D.G.R. n. 2113/2005, dalla D.G.R. n. 986/2013, e s.m.i.

#### **MERCATO BISETTIMANALE**

#### **Art. 2. Localizzazione e articolazione del mercato.**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato bisettimanale operante sull'area pubblica in P.za A. Da Schio, via Cap. Sella, P.zza A. Rossi, P.tta Garibaldi, Via Cavour, Via Btg. Val Leogra, P.zza dello Statuto, istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 5.3.1993.
2. Nel mercato possono operare solo commercianti su area pubblica e produttori agricoli in possesso della prescritta autorizzazione.
3. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività istituzionali e l'erogazione dei servizi, salvo che si proceda all'affidamento di questi ultimi, a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.
4. L'articolazione del mercato è riportata nella seguente tabella:

<b>MERCOLEDI'</b>		<b>SABATO</b>	
<b>Settori</b>	<b>Nr.posteggi</b>	<b>Settori</b>	<b>Nr.posteggi</b>
Alimentare	<b>21</b>	Alimentare	<b>22</b>
Non alimentare	<b>86</b>	Non Alimentare	<b>85</b>
Produttori agricoli annuali	<b>12</b>	Produttori agricoli annuali	<b>13</b>
Produttori agricoli stagionali	<b>7</b>	Produttori agricoli stagionali	<b>6</b>
<b>TOTALE</b>	<b>126</b>	<b>Totale</b>	<b>126</b>

#### **Art. 3. Pianta del mercato.**

1. Presso il Servizio Sviluppo Economico del Comune è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria del mercato, con l'indicazione dei posteggi, il settore merceologico e la superficie assegnata per ogni posteggio.
2. L'ufficio comunale competente ha l'obbligo di provvedere all'aggiornamento dell'elenco degli operatori del mercato e della relativa planimetria, dandone comunicazione agli uffici regionali interessati.
3. Copie della planimetria e dell'elenco degli assegnatari, sono depositate presso il Comando della Polizia Municipale, per il servizio di vigilanza e sono inviate all'A.S.L. di competenza.
4. Le variazioni del dimensionamento complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento, ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti uffici comunali, delle relative planimetrie.

#### **Art. 4. Graduatoria dei precari.**

Il competente ufficio comunale provvede a stilare la graduatoria degli operatori precari del mercato e dei posteggi isolati, distinta tra settore alimentare, settore non alimentare e produttori agricoli ed aggiornata in base alle presenze dei precari stessi, all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati, per ciascuna giornata di svolgimento del mercato, per l'assenza del titolare del posteggio.

Per essere inserito nella graduatoria dei precari, l'operatore in possesso dell'autorizzazione di tipo "A" e "B" di cui al D. Lgs. N. 114/1998, ed alla L.R. n. 10/2001 o il produttore agricolo iscritto al registro imprese, deve inoltrare al Comune apposita richiesta via pec, nella quale indica, oltre alle proprie generalità, il giorno di mercato, oppure il posteggio isolato, per il quale vuole essere inserito in graduatoria. Alla richiesta deve essere allegata copia dell'autorizzazione di cui è titolare.

Le graduatorie, di cui al comma precedente, vengono aggiornate periodicamente dal competente Servizio comunale.

#### **Art. 5. Giornate ed orari di svolgimento del mercato bisettimanale**

1. Il mercato si svolge nei giorni di mercoledì e sabato.
2. Qualora la giornata di mercato venga a coincidere con un giorno festivo, il mercato potrà essere anticipato, posticipato o effettuato nella medesima giornata festiva, come previsto all'art.8 della l.r.n.10/2001, oltre alle festività del mese di dicembre, ad eccezione del 25 dicembre. Il calendario dei mercati viene adottato con apposito provvedimento comunale ai sensi di quanto previsto dalla dgr.n.2113 del 2.08.2005.
3. Qualora il mercato venga a coincidere con il giorno di Natale, esso potrà essere anticipato o posticipato, ma non effettuato in deroga.
4. Gli orari di svolgimento del mercato e dell'attività nei posteggi isolati saranno stabiliti con distinto provvedimento sindacale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

#### **Art. 6. Tenuta del posteggio e modalità di vendita. Divieti.**

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati, come da planimetria di cui al precedente art. 3), all'interno del posteggio assegnato. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra.
2. Deve essere assicurato il passaggio per gli automezzi di pronto intervento (ambulanze, vigili del fuoco, pubblica sicurezza), attraverso il mercato.
3. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio a loro assegnato e da loro occupato, al termine delle operazioni di vendita devono raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi spazi indicati dal Comune.
4. Il posteggio non dovrà rimanere incustodito.
5. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi, derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
6. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori, il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
7. E' vietata nell'area di mercato, l'attività di battitore.

## **Art. 7. Accesso agli operatori e sistemazione dei mezzi e delle attrezzature di vendita**

1. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi non dovranno essere di ostacolo al passaggio pedonale e dei mezzi di soccorso. I posteggi dovranno essere posti ad almeno 50 cm l'uno dall'altro, al fine di non intralciare il passaggio pedonale e l'accesso alle abitazioni dei residenti.
2. Nei posteggi è consentita la sosta di veicoli se funzionale alla corretta effettuazione delle operazioni di vendita; la superficie di tali veicoli si intende, comunque, ricompresa nella superficie dei posteggi assegnati.
3. Le merci debbono essere esposte sui banchi di vendita o sui mezzi attrezzati e, comunque, entro l'area del posteggio assegnato.
4. Le merci appese a carrelli mobili devono essere esposte all'interno della superficie assegnata.
5. I banchi di vendita debbono essere allineati tra loro.
6. L'altezza minima dal suolo, delle superfici occupate dalle merci (banchi), non può essere inferiore a 50 (cinquanta) centimetri. L'esposizione a terra per la vendita, è consentita solo per le calzature, i tappeti, i mobili, con qualunque materiale realizzati, gli articoli per il giardinaggio, i fiori recisi contenuti in appositi vasi, le piante, gli animali vivi, i cicli e motocicli ed i prodotti per l'agricoltura e la zootecnia.
7. I titolari di posteggio non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni, né ostruire ingressi e vie di fuga, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa e dal successivo art.24.

## **Art. 8.Circolazione veicolare**

1. Durante lo svolgimento del mercato e per il tempo necessario alla preparazione e al successivo ripristino dell'area, è vietato l'accesso veicolare in tutta l'area mercatale ad eccezione che per gli operatori del mercato che dovranno, comunque, rispettare le modalità di cui all'art.11 del presente regolamento e per i mezzi di soccorso.
2. Gli orari di divieto della circolazione veicolare nell'area mercatale, saranno stabiliti con apposito provvedimento sindacale.

## **Art. 9. Norme igienico sanitarie**

L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico sanitarie sia in materia di vendita al dettaglio dei prodotti alimentari e non alimentari, che di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

## **Art. 10. Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggi ai produttori agricoli**

I posteggi destinati ai produttori agricoli, indicati nella planimetria di cui al precedente art. 3, possono essere a carattere annuale o a carattere stagionale, come specificato nella parte 1 del Piano comunale per il commercio su aree pubbliche di cui il presente regolamento costituisce parte 2. Essi sono assegnati con le seguenti modalità.

I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati con provvedimento del Dirigente del settore competente e pubblicati all'albo pretorio on line il primo giorno dei mesi di gennaio, marzo, giugno e settembre.

Per ottenere un posteggio libero il produttore agricolo deve presentare apposita domanda in bollo, utilizzando la modulistica pubblicata dal Comune per l'ottenimento della relativa concessione, annuale o stagionale. Nella domanda il richiedente deve dichiarare:

- a) dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- b) codice fiscale/partita IVA;
- c) sede dell'azienda agricola;
- d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;
- e) data inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata dal Repertorio Economico Amministrativo;
- f) l'ubicazione del fondo di produzione, la sua dimensione, il tipo di coltura o di allevamento, il tipo di prodotti che si intende porre in vendita;

Qualora il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando i seguenti criteri di priorità.

La relativa concessione di posteggio viene rilasciata in applicazione ai seguenti criteri, da applicare nel seguente seguente ordine di priorità:

- a) Maggiore anzianità di iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio stesso.
- b) ordine cronologico di presentazione dell'istanza

La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata decennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale o stagionale, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita.

I produttori agricoli non possono essere titolari di più di tre posteggi nello stesso mercato.

Un produttore agricolo titolare di un posteggio annuale non può essere titolare anche di un posteggio a carattere stagionale nella stessa giornata di mercato.

Per quanto compatibili si applicano le altre norme del presente regolamento.

Non è permesso il frazionamento del posteggio.

I produttori agricoli titolari di una concessione decennale al mercato bisettimanale di Schio possono cedere il relativo ramo d'azienda esclusivamente ad altri produttori agricoli, in conformità alla vigente normativa in materia.

### **Art. 11. Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari**

1. I concessionari dei posteggi non presenti alle ore 8,00 del mattino nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre, e alle ore 8.30 del mattino dal 1° ottobre al 31 marzo, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata, e saranno considerati assenti. Per quanto concerne i posteggi isolati, i concessionari degli stessi saranno considerati assenti se non saranno presenti decorsa un'ora l'inizio dell'orario di attività, definito con apposita ordinanza .
2. Gli operatori precari dovranno esibire, all'atto della spunta, l'autorizzazione in originale, di tipo "A" e "B" di cui al D. Lgs. N. 114/1998, ed alla L.R. n. 10/2001, utile ai fini della graduatoria ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.
3. I posteggi risultati liberi all'orario di cui al precedente comma 1, sono assegnati per quel giorno agli operatori inseriti nella graduatoria dei precari del relativo settore merceologico. Alla fine dell'assegnazione, gli operatori titolari di posteggio arrivati in ritardo, concorreranno all'assegnazione dei posteggi, eventualmente, ancora liberi. Per i posteggi isolati sarà tenuta un'apposita graduatoria dei precari.

4. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi in forma precaria, il Comune utilizza le graduatorie di cui al precedente art. 4 distinte per settori merceologici, nelle quali sono inclusi gli operatori che abbiano prodotto apposita richiesta, e attribuisce ad essi, un punto, per ogni presenza, alla "spunta" effettuata per i posteggi del settore merceologico di appartenenza.
5. La scelta del posteggio avviene seguendo l'ordine della graduatoria partendo dall'operatore con il numero più alto di presenze.
6. In caso di parità di punteggio, è attribuita priorità all'operatore che vanti la maggiore anzianità nell'attività, in qualità di impresa attiva, come risulta dall'iscrizione al Registro imprese. Qualora non siano presenti operatori precari dello stesso settore merceologico del posteggio temporaneamente libero, questo potrà essere assegnato ad un operatore precario di un altro settore merceologico, senza però che questa venga conteggiata come presenza ai fini del punteggio in graduatoria.
7. La graduatoria dei precari è tenuta dal Comune e depositata presso il Servizio Sviluppo Economico.
8. La mancata presenza alle operazioni di spunta per un periodo consecutivo di due anni, produce l'azzeramento del punteggio e l'esclusione dalla graduatoria, salvo le assenze giustificate, come previsto dalla legge.

#### **Art. 12. Tasse e tributi comunali**

Le concessioni annuali e stagionali e le concessioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, dalla tassa smaltimento rifiuti solidi nella misura stabilita dalle vigenti

#### **Art. 13. Criteri per il rilascio delle autorizzazioni con concessione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche.**

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche, comprensiva della concessione del posteggio, ha validità di 12 (dodici) anni, ed è rilasciata dal Dirigente del settore competente, sulla base di una graduatoria approvata a seguito di avviso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili nei mercati o posteggi isolati.
2. Per ottenere l'autorizzazione di esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio ogni interessato deve inviare la domanda alla casella pec del Suap del Comune di Schio, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.V.)
3. Per la formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi liberi saranno utilizzati i seguenti criteri di priorità:
  - a) Maggiore anzianità di iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio stesso.
  - b) ordine cronologico di presentazione dell'istanza
4. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 15 (quindici) giorni dalla data della sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.
5. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito fino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.
6. La graduatoria è valida esclusivamente ai fini dell'assegnazione dei posteggi pubblicati nel B.U.R. Dopo che gli operatori aventi titolo hanno scelto il posteggio, la graduatoria perde validità e non è più utilizzabile per l'ulteriore scorrimento. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della stessa.

7. Gli operatori del commercio su aree pubbliche titolari di posteggio del settore "alimentare" e "non alimentare", nell'ambito dello stesso mercato possono essere concessionari di non più di tre posteggi.
8. La rinuncia del posteggio da parte dell'operatore deve essere da comunicata al Comune competente con apposita nota inviata via pec . Detta comunicazione è considerata irrevocabile e produce la decadenza della concessione dalla data di ricevimento in atti dell'Amministrazione.

#### **Art.14 Criteri di assegnazione dei posteggi ad intervenuta prima scadenza delle concessioni**

Ad intervenuta prima scadenza delle concessioni, il Comune, verificati i requisiti previsti dall'art.71 del D.Lgs. 59/2010, assegna i posteggi secondo una specifica graduatoria, relativa a ciascun posteggio, redatta in base ai seguenti criteri di priorità:

- a) Maggiore anzianità di iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese, riferita al soggetto titolare dell'impresa, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo.
- b) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

#### **Art. 15. Subingresso in autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche**

1. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato mediante contratto redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.

Comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggetti previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell'attività.

2. Il trasferimento della titolarità del posteggio comporta per il subentrante:

- il diritto di intestazione dell'autorizzazione richiesta con contestuale concessione dell'area del posteggio, per il periodo residuo la durata della concessione in corso;
- l'acquisizione dei titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione del repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.)
- l'acquisizione delle assenze non giustificate eventualmente effettuata dall'originario titolare dell'autorizzazione.

3. Il subentrante può continuare l'attività senza alcuna interruzione purchè abbia presentato al Comune la relativa richiesta di subingresso, utilizzando l'apposita modulistica regionale. In caso di atto tra vivi, la domanda va presentata entro 60 (sessanta) giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività. Alla richiesta dovrà essere allegata copia dell'atto, secondo le modalità di cui al precedente comma 1, da cui risulti il trasferimento della titolarità o della gestione.

In caso di subentro nella gestione, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione del posteggio sono valide fino al termine della stessa, quando il titolare ha diritto di reintestarsi le stesse.

Qualora quest'ultimo non chiedi la reintestazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione.

Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività, ha facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa a condizione che, entro 6 (sei) mesi dalla morte del titolare, abbia presentato richiesta di subentro. Il subentrante per causa di morte decade, dal diritto di subingresso qualora entro 1 anno dalla morte del titolare non acquisisca i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività oppure non ceda a terzi l'azienda ereditata.



## **Trasferimento e soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse**

1. Qualora per motivi di pubblico interesse, si debba procedere al trasferimento definitivo o temporaneo, o alla soppressione di un posteggio, l'Amministrazione comunale provvederà ad individuare un nuovo posteggio, avente possibilmente le medesime dimensioni, compatibilmente con la disponibilità di spazi, applicando i criteri di seguito indicati, nell'ordine di priorità descritto:
  - a) Utilizzo di un posteggio eventualmente non assegnato all'interno del mercato, semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione.
  - b) Utilizzo di un posteggio temporaneamente libero per assenza del titolare.
  - c) Istituzione di un nuovo posteggio nell'ambito dell'area di mercato, considerando che tale operazione non va, comunque, a modificare il dimensionamento complessivo del mercato.
  - d) Istituzione di un nuovo posteggio in prossimità dell'area di mercato.
  - e) Istituzione di un nuovo posteggio in un'altra zona disponibile.

## **Art. 16. Decadenza, sospensione della concessione del posteggio. Revoca.**

1. L'operatore titolare di concessione annuale decade dalla concessione del posteggio qualora non lo utilizzi per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare, salvo il caso di assenza per malattia o gravidanza.
2. Il produttore agricolo titolare di concessione stagionale, decade dalla concessione del posteggio qualora non lo utilizzi per 1/3 delle giornate di mercato previste nel periodo di concessione, salvo il caso di assenza per malattia o gravidanza.
3. Le giustificazioni relative ai casi sopra citati devono pervenire al Comune entro i 30 giorni dal verificarsi dell'assenza.
4. In caso di società di persone, l'assenza per le cause sopra indicate possono essere riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.
5. E' disposta la revoca dell'atto di concessione con provvedimento comunale, qualora l'operatore non sia più in possesso dei requisiti di legge e nei casi previsti dall'art.5 della legge regionale 6 aprile 2001 n.10.
6. L'assenza da mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, mercati festivi confermati, non viene conteggiata.
7. L'assegnazione dei posteggi per miglioria viene effettuata con precedenza rispetto a tutte le altre richieste.

## **MERCATI STRAORDINARI E FESTIVI**

### **Art. 17 Modalità di svolgimento**

1. Ai mercati straordinari e festivi partecipano gli operatori titolari di posteggio nel mercato e gli operatori precari inseriti nella graduatoria dei precari. E' possibile, nel caso il numero dei partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato. Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati, nell'ambito del mercato ridotto.
2. Vengono, in ogni caso, salvaguardate le modalità di effettuazione dei mercati straordinari o festivi, secondo le tradizioni e la realtà locale.
3. Il Comune procede, preventivamente, alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo.

## **ZONE VIETATE AL COMMERCIO ITINERANTE**

### **Art. 18 Individuazione zone vietate**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle zone di seguito riportate:

- all'interno dell'area del centro storico, coincidente con la Zona "A";
- entro 500 metri da mercati in esercizio, da posteggi fuori mercato, da altri itineranti già in attività;
- a meno di 200 metri da ospedali, case di cura e cimiteri.

2. E' consentito fermarsi, esclusivamente, in zone dove non sia recato intralcio alla circolazione e, comunque, dove non sia vietato dal Codice della Strada, in ogni caso per un tempo non superiore a due ore consecutive, salvo il caso in cui occorre un tempo maggiore per servire i clienti già sul posto, dopodichè l'esercente dovrà spostarsi di almeno 250 metri di distanza, come previsto dalla L.R. n. 10/2001. In applicazione a quanto previsto dalla Dgr.n.2113 del 02.08.2005, per l'operatore itinerante sussiste il divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.

3. La Polizia Municipale ha la facoltà di ordinare l'allontanamento, in qualsiasi momento dell'esercente, per ragioni di igiene, sicurezza pubblica o di circolazione.

## **AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE**

### **Art. 19 Disposizioni generali.**

Le attività commerciali temporanee su area pubblica, nell'ambito di sagre e/o manifestazioni locali possono essere autorizzate in conformità alla vigente normativa statale, regionale, comunale in materia e ai seguenti criteri stabiliti in applicazione alla d.g.r. n. 2113 del 2 agosto 2005.

L'esercizio delle attività commerciali di cui sopra è subordinato al rilascio da parte del competente ufficio comunale dell'autorizzazione temporanea prevista dalle predette norme.

L'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a ditte già iscritte nel registro delle imprese ed in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio di cui all'art.5 del decreto legislativo n.114/1998, che il richiedente deve dichiarare nell'istanza.

Le predette autorizzazioni avranno efficacia limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione, come previsto dalla d.g.r. n.2113 del 2.08.2005.

La sistemazione dei banchi dovrà avvenire in conformità alle indicazioni del competente ufficio comunale e dei competenti organi di controllo, in ogni caso dovrà essere effettuata in modo tale da non ostacolare il passaggio dei mezzi di soccorso, e l'installazione delle attrazioni autorizzate per l'attività di spettacolo viaggiante.

### **Art. 20 Attività commerciali nell'ambito del Parco in occasione della Festa del Patrono**

All'interno del Parco in occasione della Festa del Patrono, presso il Piazzale Pubblici spettacoli, potrà essere autorizzata l'attività di commercio su aree pubbliche, temporaneamente, solo per la durata della manifestazione, su n.4 (quattro) posteggi individuati dal Comune. L'attività di vendita potrà essere autorizzata esclusivamente per prodotti del settore alimentare, con specializzazione merceologica: dolciumi.

L'assegnazione di una specifica posizione nel plateatico non costituisce diritto acquisito e potrà essere variata dal Comune, a suo insindacabile giudizio, nelle successive manifestazioni.

Gli operatori interessati dovranno inoltrare la domanda di partecipazione entro **il 31 gennaio di ogni anno**. La presentazione fuori termine comporta l'inderogabile inammissibilità delle domande.

La domanda di partecipazione dovrà contenere i seguenti dati/ elementi essenziali per il suo esame:

- 1) generalità dell'operatore, luogo e data di nascita, residenza e recapito a cui inviare le comunicazioni, numeri di telefono presso cui il titolare possa essere reperito e codice fiscale;
- 2) dichiarazione sostitutiva attestante l'iscrizione al registro imprese e il possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio di cui all'art.5 del decreto legislativo n.114/1998;
- 3) dimensioni massime d'ingombro dell'attrazione (lunghezza, larghezza ed altezza massima), compreso pedane, locali accessori, gruppi elettrogeni, casse ecc.;

Nel caso in cui la domanda sia incompleta ed il titolare non provveda a produrre quanto richiesto entro il termine stabilito, sarà inderogabilmente escluso dal Parco per l'anno in corso.

Entro il **31 marzo di ogni anno** viene redatta la graduatoria degli aventi diritto, in base ai seguenti criteri, da applicare nell'ordine di priorità di seguito indicato:

- a. anzianità di presenza alla manifestazione (se dichiarata dall'operatore nella domanda di partecipazione);
- b. ordine cronologico di presentazione della richiesta, completa dei predetti dati essenziali (da considerare solo in caso di parità di anzianità di presenza alla manifestazione);
- c. maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese della CCIAA (da considerare solo in caso di parità di anzianità di presenza e di ordine cronologico di presentazione della domanda).

La graduatoria verrà pubblicata all'albo pretorio del Comune per 30 giorni, e dell'avvenuta pubblicazione sarà data comunicazione agli operatori la cui domanda non è stata accolta, i quali potranno presentare eventuali osservazioni entro il predetto termine.

Nel caso in cui la richiesta venga accolta, il competente ufficio provvederà a darne comunicazione all'interessato chiedendone l'eventuale integrazione con la seguente documentazione, necessaria per il prosieguo dell'istruttoria:

1. fotocopia della polizza assicurativa R.C. nei confronti di terzi corredata dalla relativa quietanza di pagamento in corso di validità;
2. attestazione del versamento dei diritti di istruttoria;
3. dichiarazione sostitutiva attestante gli autoveicoli che saranno presenti al Luna Park per l'esercizio dell'attività commerciale;
4. dichiarazione sostitutiva attestante il proprio nucleo familiare nonché i collaboratori che saranno presenti al Luna Park;

Nel caso in cui l'operatore non proceda alla predetta integrazione, sarà inderogabilmente escluso dal Parco per l'anno in corso, e il competente ufficio comunale procederà all'assegnazione del posteggio ad altro operatore in posizione utile in graduatoria.

Gli operatori delle attività commerciali sono tenuti ad osservare quanto stabilito dal Regolamento comunale per le attività dello spettacolo viaggiante e dal provvedimento comunale che disciplina le modalità di svolgimento del Luna Park.

#### **Art. 21 Attività commerciali nell'ambito di sagre paesane e/o altre manifestazioni locali**

Nell'ambito di sagre paesane o di altre manifestazioni tradizionali a carattere locale, che si svolgono sul territorio comunale, potrà essere autorizzato l'esercizio di attività commerciali, su area pubblica, su insindacabile giudizio del Comune, in base agli spazi disponibili, in conformità a quanto previsto dalla l.r.n.10/2001 e dalla d.g.r. n.2113 del 02.08.2005 e succ. modificazione e/o integrazioni.

Le predette attività potranno essere autorizzate solo per la durata della manifestazione, e solo se l'organizzatore dell'iniziativa, nell'ambito della quale esse si svolgono, ha trasmesso il suo consenso al competente ufficio comunale.

Gli operatori interessati dovranno inoltrare la relativa richiesta almeno **30 giorni prima** lo svolgimento della manifestazione. Il mancato rispetto del predetto termine potrà comportare l'inammissibilità della richiesta.

La domanda di partecipazione dovrà contenere i seguenti dati/ elementi essenziali per il suo esame:

1. generalità dell'operatore, luogo e data di nascita, residenza e casella pec a cui inviare le comunicazioni, numeri di telefono presso cui il titolare possa essere reperito e codice fiscale;
2. dichiarazione sostitutiva attestante l'iscrizione al registro imprese e il possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio di cui all'art.5 del decreto legislativo n.114/1998;
3. dimensioni massime d'ingombro della struttura utilizzata per l'attività commerciale (lunghezza, larghezza ed altezza massima);
4. fotocopia della polizza assicurativa R.C. nei confronti di terzi corredata dalla relativa quietanza di pagamento in corso di validità;
5. attestazione del versamento dei diritti di istruttoria;

La documentazione di cui ai precedenti punti può essere oggetto di richiesta di integrazione da parte del competente ufficio comunale. Qualora l'operatore non proceda alla predetta integrazione, la richiesta potrà essere dichiarata improcedibile.

L'esame delle domande avverrà in base ai seguenti criteri, da applicare nell'ordine di priorità di seguito indicato:

- 1) ordine cronologico di presentazione della richiesta (da considerare solo in caso di parità di anzianità di presenza);
- 2) maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese della CCIAA (da considerare solo in caso di parità di anzianità di presenza e di ordine cronologico di presentazione della domanda).

#### **Art. 22 Termini per la presentazione e per l'integrazione delle domande**

I termini previsti ai precedenti articoli si intendono rispettati con il ricevimento, entro i predetti termini, a mezzo pec della relativa documentazione (farà fede la ricevuta della pec). Il recapito o la trasmissione della documentazione è ad esclusivo rischio del mittente.

In caso di mancato rispetto dei predetti termini le istanze potranno essere dichiarate inammissibili o improcedibili.

#### **Art.23 Vigilanza**

L'attività di vigilanza sull'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, in ambito comunale, è effettuata dal Comando di Polizia Locale Alto Vicentino.

#### **Art.24 Sanzioni**

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'articolo 7 – bis del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, introdotto dall'articolo 16 della l.16.01.2003, n.3.

Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla legge 24.11.1981, n.689:

- a) occupazione di area pubblica non autorizzata per esercizio di attività commerciali:
  - a. superficie occupata fino a 3 mq.: sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00
  - b. superficie occupata superiore a 3 mq.: da € 300,00 a € 500,00In tutti i casi immediata cessazione dell'attività

- b) per ogni altra violazione al presente regolamento non specificata alla precedente lettera a):  
sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00

**Art. 25 Rinvio a disposizioni di legge ed abrogazioni.**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente piano approvato con deliberazione consiliare n.85 del 26/09/2011.